

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3505

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BATTAGLIA, DUTTO, PELLICANÒ, ALIBRANDI, ARBASINO, ARI-SIO, BARONTINI, BIASINI, CASTAGNETTI, CIFARELLI, DA MOM-MIO, DEL PENNINO, DI RE, ERMELLI CUPELLI, GERMANÀ, GUN-NELLA, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, NUCARA, POGGIOLINI

Presentata il 20 febbraio 1986

Norme di riforma del sistema radiotelevisivo

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Alla fine della scorsa legislatura e appena agli inizi della presente, il gruppo del PRI ha avanzato le sue proposte per una disciplina del sistema radiotelevisivo italiano.

I criteri essenziali del progetto n. 257, che abbiamo avuto l'onore sottoporre alla Camera il 3 agosto 1983, erano: la tendenziale uniformità delle garanzie e dei massimi principi ispiratori sia per il sistema pubblico sia per quello privato; la disciplina della trasparenza proprietaria e il divieto di pratiche monopolistiche; la ristrutturazione della RAI secondo una logica di impresa, contro la degenerazioni burocratiche-amministrative e la pressione diretta dei partiti.

Il tempo trascorso ha confermato la validità di queste posizioni. L'aggrava-

mento della questione RAI e la concomitante schizofrenia legislativa per il settore privato, affidato ormai alla variabile supplenza dei giudici, ci confermano nella giustezza di una scelta complessiva di regolazione di principio valida per tutti, salva la specificità del sistema misto.

Tuttavia nuovi problemi sorgono, mentre i vecchi sono fatti marcire da un gioco di irresponsabilità a vasto raggio, e anche il disegno di legge governativo, a cui il gruppo repubblicano non ha certo fatto mancare il suo appoggio, segna il passo.

Di qui il presente progetto che si pone propriamente come « aggiornamento » della precedente proposta repubblicana: sia tenendo conto del nuovo che avanza sia precisando proposizioni normative —

come quelle sull'autorità di garanzia e sul Consiglio di amministrazione della RAI — alla luce delle ultime riflessioni.

Il gruppo del PRI ritiene infatti che ogni questione sulla radiotelevisione debba ormai essere sottratta alle strette delle « questioni domestiche » ed essere poi trattata in una dimensione europea.

I satelliti francese e tedesco saranno lanciati entro il 1986; il loro « segnale » sarà nitidissimo sino a Roma e ancora buono sino alla Sicilia.

In queste condizioni, avere una visione limitata all'uscio di casa è perfettamente inutile, anzi dannosa, comportando ritardi tecnologici, industriali e giuridici e pericoli di distorsione in una regolazione meramente autarchica del sistema interno.

Di qui la necessità di porre in questa prospettiva nuova i principali problemi che abbiamo da tempo in piedi: i limiti alle concentrazioni; i tetti alla pubblicità; la tutela della produzione nazionale; la creazione di una autorità di garanzia.

Nel momento in cui, secondo la conferenza di Ginevra del 1977, noi dovremo regolare il « debordamento » nel nostro territorio delle emissioni da satellite (previsto per il 1987) in territorio altrui, noi dobbiamo essere pronti a sostenere principi e regole giuridiche, che abbiano una loro semplicità e una loro persuasività sul piano del diritto internazionale delle comunicazioni (articolo 1, articolo 4).

A questo livello noi dobbiamo già pensare ad un organo europeo di coordinamento. Su un piano minore, ma non meno importante per il volto delle nostre città, è indispensabile cogliere l'occasione delle nuove antenne europee per razionalizzare l'installazione presso i privati, mediante antenne comunitarie (articolo 3).

Ecco perché non ci deve essere più una questione televisiva « nazionale », avvilita da miopi polemiche interpartitiche, ma ci deve essere una questione televisiva europea (mentre non lontano si delineano sviluppi intercontinentali).

Ma è vero anche il contrario: la soluzione della questione televisiva europea passa per le stesse pregiudiziali di princi-

pio che il gruppo del PRI ha da sempre posto per la rete radiotelevisiva interna.

Tali pregiudiziali riguardano in primo luogo il problema della trasparenza proprietaria dell'emittente televisiva. Il PRI non ritiene che possano recepirsi sul territorio nazionale emissioni da parte di imprese che non partecipino dello statuto tipo dell'impresa europea, con le connesse garanzie ed obblighi di pubblicità.

Vi è poi il problema della pubblicità. Il gruppo del PRI ritiene che sul piano internazionale debbano negoziarsi « tetti » e modalità dei messaggi pubblicitari in condizioni di compatibilità con le regole che saranno adottate per il mercato interno.

Vi è il problema della protezione della produzione nazionale (e coproduzione europea) che deve essere risolto in condizioni di reciprocità, e con aderenza sostanziale alle regole comunitarie.

Vi è il problema della protezione dei minori e della famiglia che, come forza laica, al riparo di qualunque sospetto censorio, sentiamo tuttavia in tutto il suo valore civico (articolo 2).

Il gruppo del PRI avverte che senza un sistema di accordi preliminari su questi e su altri punti egualmente importanti, né Governo, né Parlamento potrebbero aderire ad un debordamento « selvaggio » di programmi da satellite.

Questa nuova dimensione europea che è già di oggi deve consigliare una riflessione più adeguata delle cose di casa nostra.

Il gruppo del PRI riafferma pertanto la sua volontà di fare della RAI una autentica impresa, in grado di reggere la sfida europea. Deve perciò ribadire e rafforzare le sue proposte sull'assetto della società, già delineate nel progetto del 3 agosto 1983, n. 257, all'inizio della legislatura.

Proponiamo perciò una RAI retta da un consiglio di amministrazione di nove membri: uno nominato dalla Conferenza nazionale dei rettori delle università italiane; uno nominato dall'Accademia dei Lincei; quattro dai presidenti delle Camere; tre dall'azionista (IRI) (articolo 6). Proponiamo l'abolizione della Commis-

sione di vigilanza: fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo del Parlamento esercitabili nelle forme ordinarie (articolo 7).

Le considerazioni che valgono per un rafforzamento della natura imprenditoriale della RAI nel contesto europeo, devono valere anche per i privati. Nei loro confronti, il gruppo del PRI continua a sostenere la necessità di una rigorosa legislazione anti-*trust*. Tuttavia, è persuaso che le misure anti-concentrazione debbano tenere conto anche della necessità di salvaguardare la robustezza imprenditoriale di imprese anche esse chiamate a misurarsi in campo internazionale.

Ecco perché il PRI ritiene che la linea anti-*trust* deve spostarsi da una mera valutazione, pur necessaria, della dimensione proprietaria ad una più realistica considerazione delle posizioni dominanti nel mercato pubblicitario, tenuto conto

dell'investimento pubblicitario nazionale complessivo e, specificamente, dell'investimento televisivo.

Il PRI è perfettamente conscio anche della necessità di adoperare in tutta questa materia tecniche di legislazione flessibile, a maglie larghe: che non irrigidiscano inutilmente tecniche e parametri di per sé mutevoli con il rapidissimo sviluppo tecnologico.

Di qui, la necessità che si addivenga ad una autorità di garanzia, autonoma rispetto all'esecutivo, e che in sé assommi — almeno per quanto riguarda le regole di spartizione del mercato pubblicitario — anche compiti di definizione arbitrale nei confronti del comparto della carta stampata (articolo 5).

Il gruppo del PRI consegna queste prese di posizione alla Camera, all'opinione pubblica e al dibattito politico, in spirito di apertura e di collaborazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La ricezione in territorio nazionale di emissioni radiotelevisive da satellite può avvenire solo a seguito di specifici accordi internazionali stabiliti in condizioni di reciprocità.

La ricezione è consentita solo per i programmi emessi da società la cui struttura proprietaria ed operativa sia conforme ai criteri di garanzia e di trasparenza stabiliti nelle direttive comunitarie sul regime societario europeo.

ART. 2.

Le trasmissioni radiotelevisive da satellite di cui all'articolo 1 devono ottemperare ai principi vigenti sul territorio nazionale per quanto attiene:

a) alla tutela della produzione televisiva e cinematografica della Comunità europea;

b) al rapporto quantitativo fra programmi televisivi e inserti pubblicitari;

c) alla regolazione delle interruzioni pubblicitarie nonché alle norme sulla tutela dei minori e delle famiglie.

ART. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni emanano disposizioni, nell'ambito di rispettiva competenza, volte a stabilire, contestualmente alla installazione delle nuove antenne per la ricezione dei programmi radiotelevisivi da satellite, la installazione obbligatoria di una antenna comunitaria unica per caseggiato.

ART. 4.

L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adotta i provvedimenti necessari per impedire la ricezione nel territorio nazionale delle emissioni radio-televisive da satellite non conformi a quanto previsto nella presente legge e negli specifici accordi internazionali.

ART. 5.

È istituita l'Alta autorità di garanzia per la radiotelevisione.

L'Alta autorità ha il compito di tutelare, sulla base delle norme vigenti, degli accordi internazionali e degli indirizzi dettati dal Parlamento, il principio del pluralismo e gli altri principi fondamentali del sistema della comunicazione e dell'informazione.

L'Alta autorità promuove le azioni necessarie per la tutela dei diritti fondamentali dell'utente, dei diritti professionali dei giornalisti e dei principi fondamentali del sistema.

L'Alta autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, quattro nominati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, scelti tra i professori ordinari di università e fra i magistrati delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, e uno dal Presidente della Repubblica. Al membro nominato dal Presidente della Repubblica spetta la presidenza del collegio.

L'Alta autorità di garanzia svolge inoltre le seguenti funzioni:

a) definisce, secondo le forme e i criteri previsti dalla legge, il limite delle concentrazioni imprenditoriali private, tenendo conto della dimensione proprietaria e delle eventuali posizioni dominanti nel mercato pubblicitario e della produzione e distribuzione dei programmi; a tal fine indica preventivamente la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per fasce orarie di effettiva trasmis-

sione tenendo conto delle necessità di equilibrio con le emittenti private locali e con il comparto della carta stampata; e può stabilire, per gruppo societario, un limite percentuale massimo degli introiti pubblicitari nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dal Parlamento;

b) sanziona le pratiche monopolistiche, oligopolistiche e di concorrenza sleale illecitamente adottate dalle singole imprese titolari di servizi radiotelevisivi in virtù di concessione e di autorizzazione;

c) indica periodicamente, secondo i criteri generali indicati dal Parlamento, il limite massimo degli introiti pubblicitari utilizzabili dalla società concessionaria del servizio pubblico, fissando contestualmente la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari per fasce orarie di effettiva trasmissione tenendo conto delle necessità di equilibrio con le emittenti televisive private e con il comparto della carta stampata;

d) esprime parere sull'adeguamento periodico del canone di abbonamento stabilito a favore della società concessionaria del servizio pubblico;

e) esprime pareri sui piani di assegnazione delle frequenze;

f) esprime parere sul rinnovo e sui contenuti dell'atto di concessione del servizio pubblico, nonché in ordine agli schemi di capitolati di oneri predisposti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli atti di concessione e di autorizzazione da rilasciare a favore delle emittenti private;

g) delibera in ordine alle domande di concessione e di autorizzazione per l'esercizio delle emittenti televisive e radiofoniche private nonché per l'esercizio degli impianti ripetitori di programmi esteri;

h) esercita i controlli intesi ad accertare il rispetto delle condizioni contenute negli atti di concessione e di autorizzazione, deliberando sulla decadenza, revoca e sospensione degli effetti di tali atti, nei casi previsti dalla legge;

i) tiene il registro nazionale delle imprese televisive e radiofoniche private e delle imprese di produzione e di distribuzione dei programmi nonché delle imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti gestiti dai privati;

l) verifica e garantisce i metodi di rilevazione dei dati concernenti l'ascolto, la tiratura, il mercato pubblicitario e l'andamento economico dell'intero sistema informativo;

m) favorisce la soluzione arbitrale dei conflitti di natura tecnica ed economica che possano insorgere tra emittenza pubblica ed emittenza privata o nell'ambito dell'emittenza privata, anche mediante la convocazione dei rappresentanti delle imprese titolari di concessioni od autorizzazioni.

Le decisioni relative alle funzioni di cui alle lettere *a)* e *c)* sono depositate presso le Presidenze delle Camere. Esse diventano definitive ove entro novanta giorni dal deposito non siano sostituite da apposita deliberazione delle due Camere.

L'Alta autorità ha l'obbligo di inviare annualmente una relazione al Parlamento, articolata secondo le funzioni previste dal presente articolo.

ART. 6.

Il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composta da nove membri di cui quattro nominati d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, uno nominato dalla conferenza dei rettori delle università italiane, uno nominato dall'Accademia dei Lincei, tre nominati dall'assemblea degli azionisti.

ART. 7.

La Commissione parlamentare prevista dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

I poteri di indirizzo e di controllo sui servizi radiotelevisivi pubblici sono esercitati dalle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti.